

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

Finanziamenti e Condizioni agevolate

Edizione luglio 2016

CGIL

FISAC **GUIDE NORMATIVE**
Gruppo IntesaSanpaolo

.....	1
1. NUOVO PACCHETTO DI CONDIZIONI AGEVOLATE.....	3
2. CONDIZIONI C/C E DEPOSITI AMINISTRATI.....	4
2.1 Operatività in titoli.....	5
3. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA (APC SU C/C).....	6
4. FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI.....	6
SCHEMA RIEPILOGATIVO.....	7
5. MUTUI AGEVOLATI.....	9
5.1 Tabella condizioni di tasso mutui agevolati.....	14
5.2 Rinegoiazione dei mutui.....	15
5.3 Surroga mutui prima casa contratti presso altre banche.....	17
5.4 Polizza rischio incendio e scoppio.....	17
5.5 Opzioni di flessibilità.....	17

In questa breve guida riepiloghiamo le condizioni agevolate previste a partire da giugno 2009 (c.d. Nuovo Pacchetto) ed aggiornate tempo per tempo. Per quanto riguarda l'anticipazione del TFR e dello zainetto, rinviando alla Guida "Viaggio nel Welfare di Gruppo" ([click qui per consultarla](#)).

1. NUOVO PACCHETTO DI CONDIZIONI AGEVOLATE

Il Nuovo Pacchetto è riservato al **personale a tempo indeterminato, compreso il personale in esodo** (viene considerato come il personale in servizio per tutta la permanenza nel Fondo esuberi fino al passaggio alla pensione), agli **apprendisti**, al **personale in pensione** ed agli **eredi** titolari della pensione di reversibilità. A pensionati ed eredi si continueranno a riconoscere le condizioni agevolate riservate ai dipendenti comprese quelle relative ai finanziamenti ed ai mutui purché già destinatari delle precedenti normative (vedi tabella pag. 3 e 4). **Indipendentemente dal pacchetto di provenienza del De Cuius, agli eredi titolari della reversibilità si applica la normativa "Nuovo Pacchetto" nonché quella relativa ai finanziamenti ed ai mutui agevolati.** Per beneficiare delle condizioni agevolate relative a c/c, depositi amministrati ed apc fiduciaria è indispensabile avere aderito al Nuovo Pacchetto, mentre la normativa riferita ai finanziamenti ed ai mutui (per questi ultimi a partire dal 1/9/2015) si applica indipendentemente dall'adesione al Nuovo Pacchetto.

In relazione ad altre tipologie contrattuali:

- i **contratti d'inserimento** possono accedere a: c/c agevolati (A e B), depositi amministrati, apertura di credito fiduciaria;
- i **tempi determinati** possono accedere al c/c agevolato di accredito dello stipendio (Tipo A).

Al personale assunto dal 1/7/2008 si applica il "Nuovo Pacchetto"¹. Invece, il personale già in servizio a quella data nonché il personale esodato e pensionato ha potuto scegliere individualmente se passare all'intero Nuovo Pacchetto di condizioni agevolate convenzione per il personale o mantenere le normativa precedentemente in essere. Di seguito la tabella dei pensionati destinatari delle condizioni agevolate:

PERSONALE IN QUIESCENZA AVENTE DIRITTO	
Intesa Sanpaolo	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
intesa Sanpaolo Group Services	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Banca dell'Adriatico	Ex BdA : pensionati post 01.01.2004
	EX CRA : pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Banca di Credito Sardo	pensionati post 01.12.2008
Banco di Napoli	pensionati post 01.01.2003
Banca di Trento e Bolzano	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Banca Prossima	pensionati post 01.04.2010
Banca Monte Parma	pensionati post 01.08.2011
Cassa di Risparmio di Firenze	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Cassa di Risparmio di Civitavecchia	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna	pensionati post 01.03.2007
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia	pensionati post 01.01.2004
Cassa di Risparmio del Veneto	pensionati post 01.01.2004

¹ Per i dipendenti di Banca Monte Parma, la normativa del Nuovo Pacchetto è applicata solo a seguito di apposita richiesta dell'interessato inoltrata entro il 31/12/2012.

*Finanziamenti e Condizioni agevolate
(aggiornamento luglio 2016)*

Cassa di Risparmio di Venezia	pensionati post 01.01.2004
Cassa di Risparmio in Bologna	pensionati post 01.01.2004
Cassa di Risparmio di Rieti	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Casse di Risparmio dell'Umbria	pensionati già destinatari vecchi pacchetti
Banca IMI	pensionati post 01.12.2008
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	pensionati post 01.12.2009
Equiter	pensionati post 01.12.2008
Eurizon Capital	pensionati post 01.04.2009
Imi Investimenti/Imi Fondi Chiusi SGR	pensionati post 01.12.2008
Infogroup	pensionati post 22.03.2010
Intesa Previdenza	pensionati post 01.12.2008
Intesa Private Banking	pensionati post 01.12.2008
Mediocredito	pensionati post 01.07.2008
Mediocredito (ex Centro Factoring)	pensionati post 01.04.2011
Mediocredito (ex Centro Leasing)	pensionati post 01.10.2009
Mediocredito (ex Leasint)	pensionati post 01.12.2008
Mediocredito (ex Neos Finance)	pensionati post 01.04.2009
Mediocredito (ex Mediofactoring)	pensionati post 01.04.2009
Accedo (ex Intesa Sanpaolo Personal Finance)	pensionati post 01.04.2009
Setefi	pensionati post 01.02.2011
Sirefid	pensionati post 01.12.2008
RE.O.CO	pensionati post 01.10.2014
Intesa Sanpaolo Vita	pensionati post 01.01.2015
Intesa Sanpaolo Assicura	pensionati post 01.01.2015
Fideuram Vita	pensionati post 01.01.2015
Intesa Sanpaolo Casa	pensionati post 15.06.2015
Provis	Pensionati post 01.10.2015

2. CONDIZIONI C/C E DEPOSITI AMINISTRATI

Possono essere aperti due c/c agevolati:

- c/c di accredito dello stipendio (tipo A)
- altro c/c (tipo B)

I tempi determinati possono accedere al solo c/c di accredito dello stipendio.

La variazione del conto di accredito dello stipendio che consente al collega di variare l'IBAN può essere gestita in autonomia accedendo dalla intranet aziendale con il seguente percorso: Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello dipendente > Gestione Appoggio Bancario.

I c/c possono essere eventualmente cointestati con coniuge/convivente, figli maggiorenni anche non conviventi, altri familiari purché conviventi. Agli stessi soggetti è consentito il rilascio di deleghe ad operare da parte dei titolari del conto, ferma restando la responsabilità di questi ultimi sulla corretta gestione del rapporto da parte dei delegati. Per esigenze procedurali, il dipendente/pensionato deve essere comunque il primo intestatario del conto.

I conti sono esenti da spese, tranne per la commissione prelievo su ATM altre banche che è di € 2,00. Non è applicata la commissione di € 1 denominata "costo per ogni singolo assegno bancario addebitato" in vigore dal 15/2/2014. I bolli sono esenti sino all'importo massimo di € **34,20 complessivi** relativi ai prodotti finanziari custoditi in uno o più Depositi Amministrati, Rubriche Fondi, Rubriche Pronti Termine identicamente intestati e appoggiati su conto corrente tipo A o tipo B (sono esclusi dall'esenzione i bolli maturati su Depositi Amministrati appoggiati su libretti a

risparmio). La differenza di imposta eventualmente dovuta in applicazione delle disposizioni di legge resterà a carico del dipendente/pensionato.² L'esenzione dall'imposta di bollo è analogamente applicata al dipendente anche in caso di mancata adesione al nuovo pacchetto.

Tasso creditore: 0,25% dal 21/10/2013 (0,50% sino al 20/10/2013)

Tasso debitore per apc fiduciaria su c/c di accredito dello stipendio: dal 21/10/2013 1,25% (1,50% sino al 20/10/2013) fino a nuova disposizione dell'Azienda (in tal caso, ricordiamo che la Legge Bersani prevede anche la stessa variazione del tasso creditore).

Ricordiamo che su nessun rapporto di conto acceso al Personale in servizio o in quiescenza sono ammessi sconfinamenti e/o movimentazioni di natura **“commerciale”**³.

Per quanto riguarda le **carte di credito**, possono essere rilasciate massimo 2 carte per il dipendente/pensionato e massimo 2 carte per ogni altro contestatario e/o delegato del conto. Il canone annuo è gratuito. La somma dei massimali delle carte rilasciate non deve comunque superare i seguenti massimali concessi al dipendente/esodato/pensionato:

- Dirigenti € 10.000
- Quadri Direttivi € 5.000
- Altro personale € 3.000
- Pensionati € 3.000.

Rinviamo alla policy aziendale per le condizioni delle altre carte di pagamento.

Sono riservate condizioni agevolate a tutto il personale in servizio, esodato ed in quiescenza relative alla “polizza abitazione famiglia” ed alla polizza auto “viaggia con me”. Le rate delle polizze non sono considerate nel calcolo dell'indebitamento complessivo massimo del 35% del reddito.

2.1 Operatività in titoli

Rinviando per le tariffe agevolate alla policy aziendale, riteniamo opportuno ricordare che le operazioni del personale in servizio e in quiescenza e degli eventuali cointestatari devono essere impostate nel rispetto del “Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari”, del “Codice Etico” e del “Codice di comportamento di Gruppo”.

La violazione di quanto previsto può comportare per il personale in servizio l'avvio di **procedimenti disciplinari**. In tale ambito al personale ed ai cointestatari dei conti e/o depositi è fatto comunque divieto di porre in essere contrattazioni il cui controvalore non sia interamente coperto da disponibilità. **E' inoltre espressamente vietato:**

- Effettuare operazioni di acquisto e vendita della medesima divisa e/o dei medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata (c.d. operazioni infra-day);
- effettuare vendite di titoli allo scoperto;
- effettuare operazioni in futures/options/covered warrant e altri prodotti c.d. derivati in genere (è ammessa l'operatività per i prodotti denominati “Benchmark” e “Certificates”), e comunque porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative;
- trasferire condizioni agevolate a terzi;
- effettuare operazioni in associazione con altri (Personale in servizio od in quiescenza, altri cointestatari di conti delle serie riservate al Personale, normale clientela);
- Effettuare operazioni personali che, per numero e frequenza, siano tali da distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali.

² L'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo avviene in modo automatico a cura delle preposte funzioni aziendali, dando priorità all'eventuale D.A. su cui risultano presenti azioni vincolate Intesa Sanpaolo SpA.

³ La mancata osservanza di questa disposizione, oltre a essere una violazione del Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo, può comportare la revoca delle convenzioni assegni e il ritiro delle Carte di debito e credito.

▪

3. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA (APC SU C/C)

L'apertura di credito è concessa in automatico al personale in servizio, esclusivamente sul c/c di accredito dello stipendio per i seguenti importi:

- € **3.000** per apprendisti e contratti di inserimento
- € **6.500** per Aree professionali
- € **10.500** per Aree prof. con oltre 10 anni di servizio e Quadri Direttivi
- € **15.000** per Dirigenti.
-

L'apertura di credito al personale in servizio è interamente fiduciaria.

La durata è da intendersi a tempo indeterminato, salvo revoca; gli importi vengono adeguati automaticamente al maturare dell'anzianità prevista o dell'inquadramento superiore.

Il tasso di interesse è pari al 1,25% dal 21/10/2013 (1,50% sino al 20/10/2013) fino a nuova disposizione dell'Azienda (in tal caso, ricordiamo che la Legge Bersani prevede anche la stessa variazione del tasso creditore). Per i pensionati, l'apertura di credito non è fiduciaria, è **concessa su richiesta dell'interessato alla filiale** ed è pari al doppio della mensilità di pensione, con un minimo di € 3.000 e un massimo di € 5.200.

4. FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI

Tali tipologie di finanziamento sono fruibili indipendentemente dall'adesione al nuovo pacchetto (escluso il personale in quiescenza ex Spimi per il quale l'accesso ai finanziamenti agevolati resta subordinato all'adesione al Nuovo Pacchetto).

Il personale a tempo indeterminato, gli apprendisti esodati/pensionati possono richiedere i seguenti prestiti per un importo complessivo minimo di € **1.000** e massimo di € **30.000**:

- **FINANZIAMENTO AMICO** nel caso di **richiesta da parte di personale con reddito familiare annuo lordo⁴ non superiore a € 35.000**. Per **reddito familiare è inteso quello dei componenti il nucleo familiare più quello di eventuali garanti ancorché non appartenenti al nucleo stesso**. Il **tasso di interesse è pari al MRO⁵** vigente al momento della concessione del prestito ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso. Può essere richiesto per qualsiasi esigenza, indicando le finalità dell'utilizzo del finanziamento, e non occorre presentare documentazione. **Non sono finanziabili** spese per: abbigliamento e generi di lusso, collezionismo, hobbistica, viaggi e turismo, attività commerciali e non di familiari, estinzione finanziamenti agevolati al personale in essere.
- **FINANZIAMENTO PERSONALE STRAORDINARIO DOCUMENTATO, al tasso MRO** vigente al momento della concessione del prestito + **spread 1,50%**, ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso, per le seguenti causali:

⁴ Dal reddito vengono **esclusi** gli assegni periodici pagati al coniuge separato per il mantenimento dei figli e vengono **aggiunti** quelli ricevuti dal coniuge separato. Gli esodati devono presentare il CUD anche se a reddito zero unito alla documentazione che attesta l'importo dell'assegno netto mensile. Gli oneri contributivi e fiscali correlati all'assegnazione di azioni gratuite ai dipendenti non sono considerati nella determinazione del reddito ai fini della concessione del "finanziamento amico"

⁵ Con decorrenza 30/6/04 il TUR (tasso ufficiale di riferimento europeo) è stato sostituito dal MRO (Main Refinancing Operations), cioè il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato periodicamente dalla B.C.E. Il tasso in vigore dal 11/06/2014 al 3/9/14 è stato 0,15%. Dal 4/9/14 è 0,05%

- spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari non coperte dall'assistenza sanitaria aziendale e dal Servizio Sanitario Nazionale, per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente abbia l'obbligo alimentare;
- spese per acquisto di strumenti per lavoratori disabili o familiari portatori di handicap;
- acquisto e ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- acquisto box o posto auto di pertinenza alla prima casa;
- spese di ristrutturazione e manutenzione dell'alloggio, anche in locazione;
- riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi;
- estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli stipulato a condizioni non agevolate;
- spese per i corsi di studio dei figli;
- spese legali;
- spese funerarie.

Alla domanda dovranno essere allegati preventivi e/o consuntivi di spesa con data non anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta (nel caso di preventivi dovrà essere presentata alla filiale documentazione che attesti l'effettiva spesa sostenuta entro 6 mesi dall'erogazione).

- **FINANZIAMENTO PERSONALE ORDINARIO NON DOCUMENTATO; il tasso di interesse è pari al MRO** vigente al momento della concessione del prestito + **spread 2,50%**, ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso. Può essere richiesto per qualsiasi esigenza, indicando le finalità dell'utilizzo del finanziamento, e non occorre presentare documentazione.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

C/C AGEVOLATI

Tipo A - B

Tasso creditore: 0,25% dal 21/10/2013 (0,50% sino al 20/10/2013)

Tasso debitore: 1,25% dal 21/10/2013 (1,50% sino al 20/10/2013)

Esenti da spese, tranne € 2,00 per prelievi ATM altre banche; esente da bolli.

Il personale a Tempo determinato può aprire solo il c/c Tipo A.

In caso di opzione al Nuovo Pacchetto, ulteriori c/c agevolati già in essere ai sensi della normativa ex Intesa (c/c categoria C) ed ex Sanpaolo verranno mantenuti con le vecchie condizioni.

APC FIDUCIARIA (scoperto c/c)

€ **3.000** per apprendisti e contratti inserimento

€ **6.500** per Aree professionali

€ **10.500** per Aree prof. con 10 anni di anz. e QD

€ **15.000** per Dirigenti.

Apc interamente fiduciaria per il personale in servizio

Tasso debitore: 1,25% dal 21/10/2013 (1,50% sino al 20/10/2013)

*Finanziamenti e Condizioni agevolate
(aggiornamento luglio 2016)*

FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI fruibili indipendentemente dall'adesione al nuovo pacchetto

Importo max € **30.000**; Durata: max 12 anni

- Finanziamento Amico: tasso fisso MRO vigente al momento dell'erogazione
- Finanziamento straordinario documentato: tasso fisso MRO + spread 1,50%
- Finanziamento ordinario non documentato: tasso fisso MRO + spread 2,50%

Importo max rata pari a 35% reddito netto mensile del dipendente e di eventuale familiare (considerando ogni altro indebitamento interno o esterno all'azienda compresa la rata del mutuo).

Prestito interamente fiduciario.

In via temporanea, dal 16/2/2015 (dal 2/3/2015 per il personale non aderente al LECOIP) al 31/5/2017 (ultimo giorno utile per l'erogazione), può essere richiesto **in aggiunta** il:

- **NUOVO PRESTITO PERSONALE EXTRA** riservato a tutto il personale in servizio, già destinatario del Piano di Azionariato Diffuso (**indipendentemente dalla sottoscrizione dei Piani di investimento LECOIP**). Non sono previste garanzie e/o documentazione a supporto. Il prestito deve essere intestato esclusivamente al dipendente, può essere richiesto **una sola volta** e non concorre ad intaccare il plafond di € 30.000. L'importo è finanziabile da un minimo di € 1.500 e un massimo di € 75.000. Le richieste superiori a € 1.500 non possono superare l'80% del controvalore relativo al Capitale Protetto (indicato nel Lecoip Statement visionabile/stampabile nell'area "Noi, Azionisti per il Piano d'Impresa" sulla Intranet aziendale). Il tasso è pari al M.R.O. + 1,50% fisso per tutta la durata. **Il rimborso avverrà in unica soluzione (capitale + interessi) il 31/5/2018 indipendentemente dalla data di erogazione.** Il modulo di richiesta del prestito, **ove è indicato l'importo massimo ottenibile**, da presentare presso la filiale di radicamento del conto dello stipendio è reperibile e stampabile accedendo al link "modulo di richiesta del prestito" sulla circolare 72/2015 del 16/2/2015.
- **PRESTITO MULTIPLO (CLONE DEL PRESTITO MULTIPLO STANDARD)** è un prodotto ordinario, riservato a tutto il Personale in servizio, esodo e quiescenza che prevede l'applicazione del tasso fisso standard riservato alla clientela ordinaria, ovvero se migliore, del tasso ordinario riservato alle "campagne promozionali", ridotto del 2,5%. Importo erogabile: min. € 2.000 – max € 75.000. Durata min. 24 mesi – max. 120 mesi.

Per tutte le tipologie di prestito, la rata di ammortamento non può superare il 35% del reddito netto mensile del richiedente e di eventuali familiari (fa fede lo stato di famiglia), considerando ogni altro indebitamento interno ed esterno all'azienda (quindi anche eventuali rate di mutuo⁶). Nell'ambito dell'istruttoria possono essere documentati ed aggiunti alla base di calcolo del reddito mensile eventuali nuovi redditi (non certificati sull'ultimo CUD o 730) come ad esempio fitti attivi, aumenti di stipendio ecc. Non sono invece considerati nella base di calcolo eventuali redditi da capitale. Comunque, per il finanziamento agevolato ordinario e straordinario documentato è possibile superare il limite del 35% a fronte della presentazione di attestazioni di reddito di familiari "garanti" (es. cedolino dello stipendio di familiari anche non conviventi, quali genitori/fratelli/ecc.), fermo restando la valutazione per la delibera del finanziamento.

La durata massima del piano di rientro è di 12 anni, con rimborso a rate costanti mensili addebitate automaticamente sul c/c di addebito dello stipendio il giorno 27 di ogni mese. **Può** essere

⁶ La rata di mutuo viene considerata per l'intero importo, anche qualora il mutuo sia cointestato in quanto considerati gli intestatari solidalmente obbligati. Non sono considerate nel calcolo del 35% le rate relative a debiti che si estinguono entro i successivi sei mesi.

estinto anticipatamente, senza alcuna penale. Alla scadenza del contratto di finanziamento l'età anagrafica del richiedente (ovvero del più anziano in caso di contestazione) non deve essere maggiore di anni 80 (non deve avere compiuto 81 anni). Nel caso di pensionamento o adesione al Fondo di Solidarietà, il finanziamento agevolato prosegue fino a naturale scadenza. Le condizioni agevolate decadono invece nel caso di dimissioni e ai finanziamenti ancora in essere verranno applicate in via automatica le condizioni massime dei finanziamenti previste per la clientela. È possibile richiedere ulteriori finanziamenti personali agevolati purché il nuovo finanziamento sommato al residuo finanziamento in essere, anche se concesso secondo la normativa precedentemente in essere presso le banche di provenienza, rispetti il limite del plafond massimo concedibile. Non è possibile richiedere un nuovo finanziamento per l'estinzione di finanziamenti agevolati al personale in essere. **Dal 5 dicembre 2013, la possibilità di richiedere i finanziamenti personali senza doversi recare in filiale è stata estesa a tutti i dipendenti del Gruppo con accredito dello stipendio su conto corrente presso Intesa Sanpaolo o una delle banche della Divisione Banca dei Territori.** Per utilizzare il servizio occorre essere titolari di contratto multicanale con modalità dispositiva e firma digitale (O-KeyPiù). Le nuove modalità per richiedere il finanziamento (compresi i vincoli operativi) sono illustrate nelle guida operativa "Finanziamenti Personali a Dipendenti ns. Gruppo Bancario ON LINE". I finanziamenti richiesti con tale modalità possono essere intestati unicamente al dipendente, non consentono l'intervento di garanti, non consentono l'abbinamento ad una polizza assicurativa.

[Click qui per accedere alla Guida operativa](#)

5. MUTUI AGEVOLATI

A partire dal 1/9/2015 la normativa pregressa è stata modificata come di seguito specificato. Dalla stessa data la normativa è applicata anche ai non aderenti al Nuovo Pacchetto.

Sono concessi al personale a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, agli esodati/pensionati (per questi ultimi vedi tabella pag. 3 e 4) ed ai parenti titolari della pensione di reversibilità.

REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MUTUO

L'importo massimo concedibile nell'arco della vita è di complessivi € 600.000 ed utilizzabile cumulativamente od alternativamente nei seguenti ambiti: **mutuo prima casa, mutuo prima casa dei figli, mutuo seconda casa.** E' esclusa la concessione su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione ed altre forme similari. L'immobile deve essere **intestato al dipendente/esodato/pensionato/figlio in misura pari o superiore al 50%, la quota di proprietà residua deve appartenere al coniuge o al convivente in famiglia di fatto.** L'intestazione del mutuo deve essere sempre in capo al dipendente/esodato/pensionato/ con eventuale cointestazione al coniuge o convivente in famiglia di fatto. **L'immobile può essere cointestato al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto con obbligo di produrre idonea certificazione entro 6 mesi dall'erogazione finale.** Nel caso di immobile cointestato a coniugi o conviventi in famiglia di fatto in **regime di separazione dei beni** è possibile l'intestazione del mutuo al solo dipendente/esodato/pensionato purché l'altro intestatario intervenga come terzo datore d'ipoteca per la sua quota di proprietà. Nel plafond massimo concedibile di € 600.000 vanno conteggiati, per l'importo originariamente erogato, tutti i mutui agevolati già concessi in regime di Nuovo Pacchetto. In caso di mutui estinti anticipatamente viene conteggiato nel plafond solo un importo pari al capitale già rimborsato al momento dell'estinzione. Eventuali richieste superiori al plafond massimo concedibile potranno essere accolte esclusivamente con stipula di ulteriore mutuo (con relativa iscrizione ipotecaria) a condizioni clientela ordinaria. **E' possibile richiedere il mutuo prima casa**

per acquistare un nuovo immobile destinato ad abitazione principale senza l'obbligo di vendere l'immobile già posseduto ed anche senza estinzione del mutuo in essere (su quest'ultimo vengono modificate le condizioni perché non è più prima casa, in tal caso il debito residuo ripristinerà automaticamente il plafond).

Il tasso applicato è unico per tutto l'ammontare del mutuo in relazione alla fascia di importo erogato. L'esenzione dalle spese è totale. È possibile richiedere il mutuo prima casa anche a fronte di rogiti stipulati da non più di 6 mesi dalla data di inserimento della proposta di delibera. Nel caso di reiterazione del mutuo prima casa, il tasso agevolato che viene applicato al nuovo mutuo è quello della fascia corrispondente alla somma di tutti i mutui utilizzati in regime di Nuovo Pacchetto. **Il beneficiario del mutuo dovrà trasferire la residenza propria e del nucleo familiare nell'immobile oggetto del finanziamento entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato.** Nel caso in cui non sussistano i presupposti per procedere immediatamente all'erogazione del mutuo deliberato (ad es: acquisto casa in costruzione, acquisto casa da Asta Giudiziale) può essere concessa un'apertura di credito fiduciaria a titolo di prefinanziamento regolata al tasso del mutuo tempo per tempo vigente e senza commissione di massimo scoperto. **Rientrano nel plafond di € 600.000 anche i mutui richiesti per acquisto prima casa per i figli** (con lo stesso meccanismo di individuazione del tasso sopra esplicitato).

Per i mutui concessi in corso di **costruzione e per le ristrutturazioni**, l'importo massimo finanziabile è sempre dell'80%. **In caso di richiesta contestuale per acquisto e ristrutturazione** (doppio contratto) l'importo massimo finanziabile è l'80% del costo complessivo sostenuto (80% del valore dell'immobile + 80% costi ristrutturazione certificati dal perito con possibilità di erogazioni a stato avanzamento lavori). **In caso di richiesta mutuo ristrutturazione in tempi successivi alla concessione del mutuo per l'acquisto**, fermo restando il limite massimo finanziabile dell'80%, la somma dei finanziamenti ottenuti (acquisto + ristrutturazione) non potrà superare l'80% del minore tra costo di acquisto + costo ristrutturazione ed il valore di perizia dell'immobile.

L'immobile deve essere destinato a civile abitazione e libero da ipoteche, immediatamente utilizzabile, non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento. Nel caso di mutui cointestati a dipendenti/pensionati coniugati e conviventi l'importo massimo complessivamente concedibile rimane comunque di € 600.000, senza alcun raddoppio del plafond.

I mutui già in essere non erogati a condizioni Nuovo Pacchetto non sono imputati al nuovo plafond, che pertanto in tal caso non è intaccato, salvo che sia stata effettuata la rinegoziazione. Per immobili rivenienti da **pregresse donazioni** è necessaria garanzia fideiussoria del donante oppure la sottoscrizione di specifica polizza assicurativa.

I mutui possono essere estinti anticipatamente, senza alcuna penale.

Alla scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria non deve superare gli 80 anni (non deve avere compiuto 81 anni).

Il riconoscimento delle condizioni agevolate è categoricamente escluso se finalizzato a: operazioni finanziarie e speculative, ripianamento posizioni debitorie, acquisto fuori dal territorio nazionale, compravendite con componenti del nucleo familiare che rimangano conviventi dopo il rogito notarile.

È possibile finanziare la **permuta** (esclusi mutuo figli e mutuo amico) sino al 100% della differenza tra il costo di acquisto ed il valore dell'immobile oggetto di permuta. L'importo del mutuo è erogato al netto dell'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25% qualora l'immobile sia considerato fiscalmente prima casa, mentre per l'immobile considerato fiscalmente seconda casa l'aliquota applicata è del 2%. La periodicità delle rate è mensile.

L'ammontare delle rate, considerando ogni forma di indebitamento interno ed esterno all'azienda, non può superare il 35% (40% per il Mutuo Amico) del reddito netto mensile del dipendente e dell'eventuale contestatario⁷ (indicativamente non sono considerate nel calcolo

⁷ Dal reddito vengono esclusi gli assegni periodici pagati al coniuge separato per il mantenimento dei figli e vengono aggiunti quelli

del 35% le rate relative a debiti che si estinguono entro i successivi sei mesi). La periodicità delle rate è mensile. Il venir meno del rispetto dei vincoli previsti contrattualmente comporta l'applicazione delle condizioni economiche espressamente indicate nel contratto di mutuo in caso di decadenza dei benefici a partire dalla rata successiva.

TIPOLOGIE DI MUTUO

➤ PRIMA CASA DIPENDENTI/ESODATI/PENSIONATI

E' concesso per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile destinato ad abitazione principale del dipendente/esodato/pensionato (per questi ultimi vedi tabella pag. 3 e 4) e del suo nucleo familiare. Il mutuo può essere concesso anche per l'acquisto di **box auto pertinenziale** anche in data successiva. Per l'acquisto di box non pertinenziale o di box ulteriori oltre al primo, le condizioni applicate saranno quelle seconda casa. **Il finanziamento può coprire sino al 100% del valore dell'immobile** (il minore tra il prezzo di acquisto ed il valore della perizia) **sino ad € 300.000**, per erogazioni superiori a tale limite la percentuale finanziabile è l'80% sino ad € 600.000. **Per accedere al finanziamento è indispensabile che l'immobile sia ubicato** nel comune sede di lavoro, o in altro comune ove quest'ultima sia raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio. In alternativa può essere ubicato anche nel comune di nascita o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, o nella località di origine (compresi i comuni limitrofi), intesa come residenza del nucleo familiare di origine del dipendente o del coniuge, nonché nella zona per la quale il dipendente ha inoltrato domanda di trasferimento e per la quale ha già avuto conferma dell'accoglimento da parte della struttura del Personale di riferimento. **È possibile richiedere il mutuo anche a fronte di:** acquisto immobile di nuova residenza a seguito **provvedimento di separazione/divorzio** che assegni la precedente abitazione all'ex coniuge; per **acquisto quota di proprietà dell'immobile dell'ex coniuge** con conguaglio in denaro se espressamente previsto dall'omologa di separazione (in quest'ultimo caso è possibile erogare il nuovo finanziamento con estinzione contestuale di eventuale mutuo in essere).

La possibilità di **surroga** è riservata esclusivamente al dipendente/esodato/pensionato **aderente al c.d. Nuovo Pacchetto** nel limite del plafond di € 600.000 e dell'80% del valore dell'immobile. I tassi (fissi e variabili) sono pubblicati mensilmente nella sezione dedicata alle condizioni agevolate della intranet aziendale.

Condizioni applicate per erogazioni sino all'80% del valore dell'immobile⁸:

Massimo erogabile: € 600.000

Durata: 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni

Tasso fisso: parametro EUROIRS pari durata rilevato il penultimo giorno lavorativo del

ricevuti dal coniuge separato. Non sono considerate nel calcolo del 35% le rate relative a debiti che si estinguono entro i successivi sei mesi. Il rapporto rata/reddito è determinato tenendo conto del tipo di tasso effettivamente richiesto (a differenza di quanto accade alla clientela ordinaria ove tale rapporto è sempre calcolato sulla rata ipotetica a tasso fisso ancorché il tasso richiesto sia variabile). Gli esodati devono presentare il CUD anche se a reddito zero unito alla documentazione che attesta l'importo dell'assegno netto mensile. Gli oneri contributivi e fiscali correlati all'assegnazione di azioni gratuite ai dipendenti non sono considerati nella determinazione del reddito ai fini della concessione del "Mutuo amico"

⁸ Valore indicato nel compromesso/preliminare di compravendita o valore accertato dalla perizia tecnica qualora inferiore al prezzo dichiarato.

mese antecedente la stipula:

- EUROIRS meno 1% sino a € 200.000
- EUROIRS meno 0,50% da € 200.001 a € 400.000
- EUROIRS da € 400.001 a € 600.000.

E' prevista l'applicazione di un tasso minimo (tasso floor) pari al maggiore tra 0,05% e MRO BCE.

Tasso variabile: parametro MRO BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula:

- 75% MRO BCE sino a € 200.000
- MRO BCE + 0,10% da € 200.001 a € 400.000
- MRO BCE + 0,60% da € 400.001 a € 600.000.

Condizioni applicate per erogazioni superiori all'80% e sino al 100% del valore dell'immobile:

Massimo erogabile: € 300.000

Durata: 15 – 20 – 25 – 30 anni

Tasso fisso: parametro EUROIRS pari durata rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula

- EUROIRS meno 0,75% sino a € 200.000
- EUROIRS meno 0,25% da € 200.001 a € 300.000.

E' prevista l'applicazione di un tasso minimo (tasso floor) pari al maggiore tra 0,05% e MRO BCE.

Tasso variabile: parametro MRO BCE rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula

- 75% MRO BCE + 0,25% sino a € 200.000
- MRO BCE + 0,35% da € 200.001 a € 300.000

➤ **PRIMA CASA FIGLIO**

Rientrano nelle condizioni di Mutuo Prima Casa dipendente quelli concessi anche per acquisto/ristrutturazione di 1^a casa dei figli maggiorenni. Il dipendente/esodato/pensionato non potrà figurare nello stato di famiglia del figlio dopo il rogito. L'immobile non deve essere di proprietà del dipendente, del coniuge o del convivente di fatto. Deve rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti: 1) essere ubicato nello stesso comune di nascita o di stabile residenza del figlio 2) sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro senza eccessivo disagio e sia adibito ad abitazione continuativa del figlio e del suo nucleo familiare. Al rogito il figlio non deve essere proprietario di altro immobile nel territorio nazionale ad eccezione di quote di proprietà derivanti da successione se inferiori al 50%. Il tasso applicato sarà quello relativo alla fascia corrispondente alla somma dei mutui complessivamente già erogati in regime di Nuovo Pacchetto. L'immobile ed il mutuo possono essere cointestati, oltre al figlio anche all'eventuale coniuge/convivente in famiglia di fatto. Il mutuo deve essere obbligatoriamente cointestato anche al dipendente/esodato/pensionato. L'immobile deve essere intestato ad un solo figlio, è pertanto esclusa la possibilità di cointestazione tra fratelli/sorelle. **A partire dal 09/05/2016 sono stati rilasciati alcuni interventi alle procedure al fine di garantire la corretta segnalazione all'Agenzia delle Entrate degli interessi passivi pagati dalla**

Clientela a fronte di mutui ipotecari. Nel caso del mutuo per l'acquisto casa del figlio, l'immobile è di norma intestato a un solo soggetto (il figlio) ancorché il finanziamento sia intestato anche al genitore. In tale caso ciascun mutuante, ferma restando la totale solidarietà tra i soggetti richiedenti, dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, quale sia la quota parte del mutuo/finanziamento a lui riferita e lo scopo per cui sarà utilizzata. A tal fine quindi, all'atto del perfezionamento del contratto saranno individuati, per ogni intestatario, i dati relativi alla "tipologia" e alla "percentuale di possesso". Ricordiamo che la corretta attribuzione della "percentuale di possesso" è funzionale sia alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate degli interessi passivi pagati dalla clientela, ai fini della loro eventuale detraibilità, nonché alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva.

➤ **MUTUO AMICO**

Per i dipendenti, compresi gli apprendisti, che hanno un **reddito familiare annuo lordo non superiore a Euro 35.000**, è previsto un mutuo per acquisto prima casa a condizioni maggiormente agevolate, denominato **MUTUO AMICO**:

Il valore di perizia dell'immobile non deve superare € 250.000. Al momento del rogito il dipendente non deve risultare già proprietario di altro immobile nel territorio nazionale. L'ammontare delle rate, considerando ogni forma di indebitamento interno ed esterno all'azienda, **non può superare il 40% del reddito netto mensile** dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento. **Per accedere al finanziamento è indispensabile che l'immobile sia ubicato** nel comune sede di lavoro, o in altro comune ove quest'ultima sia raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio. In alternativa può essere ubicato anche nel comune di nascita o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, o nella località di origine (compresi i comuni limitrofi), intesa come residenza del nucleo familiare di origine del dipendente o del coniuge, nonché nella zona per la quale il dipendente ha inoltrato domanda di trasferimento e per la quale ha già avuto conferma dell'accoglimento da parte della struttura del Personale di riferimento. Il calcolo del limite di reddito (€ 35.000) è riferito al nucleo familiare che verrà costituito presso l'immobile. Il dipendente già proprietario di immobile acquistato con Mutuo Amico può **reiterare l'agevolazione** con altro Mutuo Amico per acquisto di altro immobile destinato ad abitazione principale, previa vendita dell'immobile di proprietà ed estinzione del mutuo con correlata decurtazione dal plafond di € 200.000 dell'importo già rimborsato. E' esclusa la cumulabilità del Mutuo Amico con altra tipologia di mutuo agevolato qualora la necessità di finanziamento superi € 200.000.

Massimo erogabile: € 200.000 sino al 100% del valore dell'immobile.

Durata: 20 – 25 – 30 – 35 – 40 anni

Tasso fisso: **75% MRO BCE** rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula se l'importo erogato non supera l'80% del valore dell'immobile; **75% MRO BCE + 0,25%** se l'importo erogato supera l'80% del valore dell'immobile. E' prevista l'applicazione di un tasso minimo (tasso floor) pari allo 0,01%.

➤ **SECONDA CASA**

Il mutuo è concesso per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobile destinato ad abitazione saltuaria del nucleo familiare. Per abitazione saltuaria si intende un immobile in località di villeggiatura, escludendo immobili sulla stessa piazza di residenza o su piazze limitrofe. E' consentita la concessione di più mutui seconda casa a patto che gli immobili non insistano sulla medesima piazza o su piazze tra loro limitrofe. **Può essere concesso anche per**

L'acquisto di box auto non pertinenza della prima casa.

Massimo erogabile: € 300.000 sino al 95% valore dell'immobile

Tasso Fisso: per erogazioni sino all'80% del valore dell'immobile IRS pari durata rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula + 0,25%. (+ 0,50% per erogazioni superiori all'80% e sino al 95% del valore dell'immobile). E' prevista l'applicazione di un tasso minimo (tasso floor) pari al maggiore tra 0,05% ed MRO BCE.

Tasso variabile: per erogazioni sino all'80% del valore dell'immobile MRO BCE + 0,65% (+ 0,90% per erogazioni superiori all'80% e sino al 95% del valore dell'immobile).

Durata: per erogazioni sino all'80% del valore dell'immobile 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni;
per erogazioni superiori all'80% del valore dell'immobile 15 – 20 – 25 – 30 anni.

5.1 Tabella condizioni di tasso mutui agevolati

		PRIMA CASA			SECONDA CASA
		fino a 200.000	Da 200.001 a 400.000	Da 400.001 a 600.000	fino a € 300.000
Tasso FISSO	LTV < = 80%: irs ⁹ pari durata meno 1%		LTV < = 80%: irs pari durata meno 0,50%	LTV < = 80%: irs pari durata	LTV < = 80%: irs pari durata + 0,25%
	LTV > = 80%: irs pari durata meno 0.75%		LTV > = 80%: irs pari durata meno 0,25% (importo max erogabile 300.000)		LTV > = 80% (max 95%): irs pari durata + 0,50%
Tasso VARIABILE	LTV < = 80%: 75% MRO BCE ¹⁰		LTV < = 80%: MRO BCE + 0,10%	LTV < = 80%: MRO BCE + 0,60%	LTV < = 80%: MRO BCE + 0,65%
	LTV > = 80%: 75% MRO BCE + 0,25%		LTV > = 80%: MRO BCE + 0,35% (importo max erogabile 300.000)		LTV > = 80% (max 95%): MRO BCE + 0,90%

⁹ L'EUROIRS utilizzato è quello del penultimo giorno lavorativo del mese precedente. A decorrere dal 11/5/2015, qualora la somma algebrica del parametro EUROIRS e dello spread determini un tasso finale pari o inferiore a zero, sarà applicato un tasso fisso pari al maggiore tra 0,05% e il tasso MRO della BCE (rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello della stipula).

¹⁰ Con decorrenza 30/6/04 il TUR (tasso ufficiale di riferimento europeo) è stato sostituito dal MRO (Main Refinancing Operations), cioè il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato periodicamente dalla B.C.E. Il tasso in vigore dal 11/06/2014 al 3/9/14 è stato 0,15%, dal 4/9/14 al 9/3/2016 è stato 0,05%, dal 10/3/2016 è 0,00%

Tasso AMICO	Massimo finanziabile: 200.000 LTV < = 80%: tasso fisso 75% MRO BCE LTV > 80%: tasso fisso 75% MRO BCE + 0,25%		
NOTA: per i mutui a tasso fisso (escluso Mutuo Amico) è applicata una soglia minima (tasso floor) pari al maggiore tra 0,05% e MRO BCE. Per il Mutuo Amico la soglia minima di tasso applicata è 0,01%			

5.2 Rinegoziazione dei mutui

A partire dal 14/7/2016 tutti i colleghi in servizio, esodo o quiescenza aderenti al “Nuovo Pacchetto” potranno rinegoziare il proprio mutuo in qualsiasi momento (a differenza di quanto accaduto in precedenza ove era fissato un termine per potere rinegoziare) ma **una sola volta nell’arco della vita del mutuo**. Contestualmente potranno essere richiesti l’allungamento o la riduzione della durata. La richiesta di rinegoziazione deve essere presentata in Filiale, previo appuntamento con il gestore di riferimento. La rinegoziazione si perfeziona senza formali autorizzazioni qualora l’importo della nuova rata non sia superiore del 20% rispetto all’ultima rata pagata. In caso di superamento del 20% il perfezionamento della rinegoziazione è subordinato alla verifica del rispetto del rapporto rata/reddito del 35%. **Non è previsto alcun atto notarile e nessuna spesa bancaria**. I mutui oggetto di rinegoziazione saranno esenti da penali per estinzione anticipata. La formalizzazione dell’operazione avverrà tramite scrittura privata (atto di rinegoziazione) da sottoscrivere da parte di tutti gli intestatari del mutuo e da eventuali terzi datori di ipoteca. In caso di garanzie fidejussorie, il garante deve sottoscrivere l’atto di conferma. All’atto della richiesta bisogna produrre la fotocopia del contratto di mutuo ed eventuali atti successivi (ad es. precedenti rinegoziazioni) e la quietanza assicurativa della polizza incendio. Le nuove condizioni decorreranno dal giorno immediatamente successivo alla finalizzazione della rinegoziazione.

L’iniziativa è riservata esclusivamente agli aderenti al “Nuovo Pacchetto”. L’avvenuta adesione è verificabile consultando l’applicativo sulla intranet aziendale: *Persona/Condizioni agevolate/Data Base destinatari*. In via del tutto eccezionale, è concessa la facoltà di aderire tardivamente sottoscrivendo ed inviando per posta interna il modulo di adesione. [Clicca qui per accedere al modulo](#)

Opzioni sulla tipologia di tasso da applicare al mutuo rinegoziato:

- da fisso a nuovo tasso fisso
- da variabile a nuovo tasso variabile
- da fisso a nuovo tasso variabile
- da variabile a nuovo tasso fisso

Tassi applicati al mutuo rinegoziato:

I tassi saranno differenziati a seconda delle finalità per cui è stato erogato il mutuo originario (prima casa o seconda casa) e del Loan to Value (LTV) all’atto dell’erogazione a seconda che sia $LTV < = 80\%$ oppure $LTV > 80\%$. Il tasso variabile è parametrato all’Euribor 1 mese. Le condizioni sono pubblicate mensilmente sulla Intranet Aziendale: *Persona/Condizioni Agevolate/Tassi sui Mutui*

agevolati/Rinegoziazioni

Tipologie di mutuo rinegoziabili:

Sono rinegoziabili i mutui già in essere e quelli tempo per tempo erogati con le seguenti caratteristiche:

- Mutuo prima casa del dipendente o dei figli stipulato per acquisto, costruzione, ristrutturazione (mutuo prima casa – mutuo prima casa figlio)
- Mutui surrogati a condizioni “Nuovo Pacchetto”
- Mutui seconda casa
- Mutuo “altri prodotti” ex Intesa
- Attualmente in corrente nei pagamenti
- In fase di ammortamento
- Con dati ipotecari completamente caricati

E' riconosciuta la possibilità di rinegoziazione anche ai mutui già rinegoziati per effetto di precedenti rinegoziazioni a condizioni agevolate.

Sono esclusi dalla rinegoziazione solo i mutui concessi ai dipendenti a condizioni ordinarie clientela (ferma la possibilità di rinegoziare a condizioni “ordinaria clientela”)

Plafond nuovo pacchetto:

La riduzione del plafond **non si applica:**

- Sui mutui oggetto di rinegoziazione erogati a suo tempo ai sensi della normativa “Nuovo Pacchetto”
- Sui mutui già rinegoziati nell'ambito delle iniziative di rinegoziazione del 2009/2010/2015 (la rinegoziazione era già soggetta a riduzione del plafond).

La riduzione del plafond pari all'importo rinegoziato si applica:

- Per i mutui mai rinegoziati nell'ambito delle iniziative sopra precisate ed erogati a condizioni dei c.d. “Vecchi Pacchetti”

Opzioni sulla durata del mutuo:

Contestualmente alla rinegoziazione è possibile allungare o ridurre la durata del finanziamento originario rispettando i seguenti limiti:

- In caso di **allungamento**, la durata complessiva non deve eccedere i 40 anni (ad es. un mutuo con durata originaria di 20 anni può allungare la durata al massimo di altri 20 anni) fermo restando che il più anziano cointestatario del mutuo, alla nuova scadenza non potrà avere più 80 anni di età (non deve averne compiuti 81).
- In caso di **riduzione**, la durata complessiva del mutuo non deve essere inferiore ai 72 mesi e la nuova durata residua non inferiore a 24 mesi. E' consentita una riduzione massima di 10 anni. La riduzione può essere richiesta ad ammortamento in corso da almeno 36 mesi.

Opzioni di flessibilità:

Le opzioni di allungamento e sospensione richiedibili nel corso della vita del mutuo previste dal "Nuovo Pacchetto" (vedi punto 5.5) sono automaticamente consentite in caso di rinegoziazione e determinano la perdita delle opzioni di diversa tipologia eventualmente già previste nel mutuo originario. Sono applicabili dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità dalla data di rinegoziazione. I periodi di sospensione complessivamente richiedibili (ante rinegoziazione + post rinegoziazione) sono massimo 3.

5.3 Surroga mutui prima casa contratti presso altre banche

Per richiedere la surroga, occorre aver aderito al Nuovo Pacchetto.

I mutui con finalità di surroga sono disponibili a tasso fisso e variabile con tassi/spread derogati rispetto alla clientela ordinaria. I tassi sono pubblicati con cadenza mensile sulla Intranet aziendale dedicata alle condizioni agevolate. L'importo del mutuo non può superare l'80% del valore dell'immobile. La surroga è esente da spese di istruttoria e notarili.

La surroga dei mutui **non decurta** il plafond massimo concedibile nella vita lavorativa di € 600.000.

5.4 Polizza rischio incendio e scoppio

Il personale in servizio e in quiescenza può avvalersi delle coperture offerte dalla polizza "Abitazione&Famiglia" (sez. I tutela fabbricato), con uno sconto del 25% rispetto alla clientela ordinaria. La polizza "Abitazione&Famiglia" non può essere sottoscritta limitatamente alla garanzia incendio e scoppio ma deve comprendere le altre garanzie previste. E' ovviamente lasciata facoltà di stipulare la polizza incendio e scoppio con altra compagnia assicuratrice.

5.5 Opzioni di flessibilità

- **Allungamento o riduzione durata mutuo prima o seconda casa a tasso variabile e Mutuo Amico:** si può richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità (12 mensilità per il Mutuo Amico) ed in assenza di arretrati. L'allungamento non potrà superare i 10 anni (5 anni per il mutuo Amico), sarà senza intervento notarile, con un limite complessivo di 40 anni di durata (41 anni e 6 mesi se esercitate tutte le opzioni di sospensione successivamente descritte) e nel limite degli 80 anni d'età anche di una sola delle parti mutuatarie alla nuova scadenza (81 anni e 6 mesi se esercitate tutte le opzioni di sospensione successivamente descritte). Con le medesime modalità si può richiedere la riduzione della durata originaria del mutuo la cui accettazione è subordinata all'autorizzazione degli Uffici competenti.
- **Sospensione rate per tutte le tipologie di mutuo acquisto prima o seconda casa:** dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità (12 mensilità per il Mutuo Amico) ed in assenza di arretrati si potrà richiedere la sospensione del pagamento di massimo 6 rate consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento. La sospensione non necessita di intervento notarile e può essere ripetuta sino a 3 volte nell'arco della vita del mutuo purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate. Nei periodi di sospensione maturano gli interessi al tasso contrattuale (per il Mutuo Amico nel periodo di sospensione non matureranno interessi) che saranno ripartiti sulle rate residue.

PRODOTTI DI TUTELA

Sono offerte a condizioni scontate al personale in servizio, in esodo, in quiescenza,

Finanziamenti e Condizioni agevolate
(aggiornamento luglio 2016)

indipendentemente dall'adesione al Nuovo Pacchetto una serie di prodotti di tutela reperibili sulla intranet aziendale seguendo il percorso: *persona – condizioni agevolate – prodotti assicurativi offerti al personale*

N.B.: All'interno della sezione news ogni mese viene pubblicato un articolo intitolato “*Tassi sui finanziamenti agevolati*”.

[Click qui per accedere alle news della sezione condizioni agevolate](#)